

DELIBERA N. 106/10/CSP

Segnalazione della lista “Insieme per cambiare” nel rinnovo del Comune di Zagarolo nei confronti dell’amministrazione comunale di Zagarolo per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell’11 marzo 2010;

VISTA la segnalazione del signor Maurizio Colabucci, candidato sindaco al Comune di Zagarolo per la lista “Insieme per cambiare”, pervenuta in data 22 marzo 2010 (prot. n. 17424), nella quale si asserisce che, nel corso della campagna per le elezioni comunali previste per il 28 e 29 marzo 2010, il sindaco in carica del Comune di Zagarolo, signor Daniele Leodori, ha inviato alla cittadinanza di lingua romena una lettera a sua firma a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra, signor Giovanni Paniccia, e che lo stesso sindaco ha partecipato a numerosi eventi propagandistici a sostegno del candidato Paniccia, e che, infine, sui volantini diffusi da quest’ultimo candidato compare il logo del Comune di Zagarolo, in violazione del divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000;

VISTA la nota in data 22 marzo 2010 (prot. n. 17508) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio gli opportuni accertamenti istruttori, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000 n. 28;

VISTI gli esiti dell'istruttoria esperita dal Comitato Regionale del Lazio, trasmessi con la nota prot. n. 18416 del 25 marzo 2010, dai quali si rileva che:

- per quanto concerne la partecipazione del sindaco Leodori a diversi eventi di natura propagandistica per le elezioni comunali, si ritiene non sussista alcuna violazione di legge, essendo il sindaco Leodori a sua volta candidato; inoltre, non è stato concesso, da parte dell'amministrazione comunale di Zagarolo, nessun patrocinio ad alcun evento elettorale;
- per quanto concerne la lettera firmata dal sindaco Leodori, che conteneva effettivamente un invito a votare il sig. Giovanni Paniccia, la stessa va esaminata interpretando l'art. 9 della legge n. 28 del 2000, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministro dell'Interno n. 20 del 17/02/2005, la quale precisa che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, *“possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; a tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle proprie competenze”*; pertanto, la lettera in questione, essendo stata realizzata senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione comunale di cui il signor Leodori era a capo, non comporta alcuna violazione di legge;
- a meri fini compositivi, il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio ha concordato con il signor Daniele Leodori la sospensione della diffusione del materiale propagandistico in oggetto;

CONSIDERATO che nel caso oggetto di segnalazione non si ravvisa la violazione del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola